



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*DIPARTIMENTO PER L' UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,  
MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA*

*Direzione Generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario –  
Ufficio V*

Prot: 160  
.i.

Roma, 4 SET. 2009

Ai Rettori delle Università  
Ai Direttori Amministrativi  
delle Università  
LORO SEDI

Al Presidente della CRUI  
p.zza Rondanini, 48  
00186 Roma

Al Presidente del CUN  
SEDE

Al Presidente del CNVSU  
SEDE

Al Presidente del CNSU  
SEDE

Al Presidente del CODAU  
c/o Università degli studi di Ferrara

Oggetto: Ulteriori interventi per la razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa nella prospettiva dell'accREDITAMENTO dei corsi di studio.

**I risultati della riforma degli ordinamenti didattici**

(1) La riforma degli ordinamenti dei corsi di studio universitari, avviata dieci anni fa con il primo regolamento sull'autonomia didattica (D.M. 3 novembre 1999, n. 509), ha dato avvio a un processo di profondo cambiamento delle caratteristiche dell'offerta formativa orientato al conseguimento di due obiettivi prioritari:

- la convergenza del nostro sistema di formazione superiore verso quello degli altri Paesi europei, nell'ottica della costruzione dello "Spazio europeo dell'istruzione superiore" (Dichiarazione dei Bologna), migliorando, altresì, la mobilità interna e internazionale degli studenti;
- il miglioramento dell'efficienza ed efficacia del sistema della formazione universitaria, caratterizzato da uno strutturale, elevato, numero di fuori



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

corso e di abbandoni e da una elevata sotto-occupazione dei laureati, a causa di una formazione non sempre coerente con esigenze del mercato del lavoro.


(2) Con la riforma si intendeva inoltre contrastare la progressiva diminuzione del tasso di passaggio dalla scuola all'Università registrato nel corso degli anni '90 (dal 79,9% del 1991/92 al 61,3% del 1999/2000), proprio nella fase in cui lo sviluppo di una economia della conoscenza richiedeva piuttosto l'ampliamento del numero di giovani in possesso di una formazione di livello universitario.

(3) Lo strumento strategico scelto per dare attuazione a tale percorso è stato quello dell'autonomia didattica degli Atenei. Soltanto l'autonomia didattica, unitamente alle "altre autonomie" (scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile), è infatti in grado, se ben utilizzata, di consentire:

- l'utilizzo efficiente delle risorse pubbliche, attraverso la competizione per l'acquisizione delle stesse, fondata sulla qualità della propria offerta formativa;
- l'efficacia dei percorsi formativi, progettati autonomamente dagli Atenei nell'ambito della Classi dei corsi di studio (definiti con appositi DD.MM.), in modo, da un lato, di valorizzare le diverse competenze presenti in ciascun Ateneo e, dall'altro, di permettere la progettazione di percorsi di studio correlati agli "sbocchi professionali" (v. art. 11, c. 4, del D.M. n. 270/2004).

(4) La concreta attuazione della riforma, seppure affinata dai correttivi introdotti nel corso degli ultimi anni, non ha finora prodotto tutti i risultati attesi. Infatti, come evidenziato, da ultimo, dal IX rapporto sullo stato del sistema universitario presentato dal CNVSU:

- a una prima fase di ripresa del "tasso di passaggio" dalla scuola superiore all'Università (61,3% nel 1999/2000; 74,5% nel 2002/03), sta seguendo una fase di diminuzione (68,5% nel 2006/07), cosicché il numero totale degli ingressi nel sistema universitario è cresciuto di circa l'8% dall'avvio della riforma (284.142 nell'a.a. 2000/2001, 308.185 nell'a.a. 2006/2007 e 307.146 nell'a.a. 2007/2008);
- le mancate iscrizioni al II anno (tasso d'abbandono) oscillano attorno al 20%, che è lo stesso livello del periodo pre D.M. 509/1999;



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

- il 79,6% degli immatricolati sceglie di iniziare il proprio percorso formativo nella regione di residenza (nell'a.a. 2000/2001 tale percentuale era pressoché identica, 80,3%);
- solo l'1,3% degli studenti decide di partecipare a programmi di mobilità internazionale, percentuale ancora molto lontana dall'obiettivo del 10%, stabilito in sede Europea (Socrates II);
- gli studenti fuori corso sono in costante aumento dall'avvio della riforma<sup>1</sup> e tale aumento appare in accelerazione; la percentuale dei fuori corso era pari al 31,5% del totale nell'a.a. 2006/2007, contro il 29% nell'a.a. 2005/2006; corrispondentemente diminuisce la percentuale dei laureati (di primo livello) entro la durata normale del corso (cd. laureati regolari), che dal 34,8% del 2005, è scesa, nel 2007, al 29,9%.
- il tasso di passaggio dalla laurea alla laurea magistrale è quasi del 60%, con i valori più elevati proprio in discipline, come Ingegneria (83%), nelle quali era lecito attendersi l'acquisizione di una formazione di primo livello più direttamente finalizzata a ottenere un titolo immediatamente spendibile sul mercato del lavoro<sup>2</sup>.

(5) Nello stesso periodo sono invece fortemente aumentate le dimensioni dell'offerta formativa universitaria e i costi sostenuti dal sistema universitario, anche a causa della proliferazione delle sedi decentrate, che hanno oggi raggiunto un numero estremamente elevato e difficilmente sostenibile, atteso tra l'altro il fatto che in oltre 70 sedi è attivo un solo corso di studio e in ulteriori 30 ne risultano attivati solo 2, come evidenziato nel predetto rapporto del CNVSU. Dal 2001 al 2006 la spesa totale, in termini reali, del sistema universitario statale è aumentata del 19,8% e l'aumento è stato del 23,4% con riferimento alle sole spese di personale e di funzionamento<sup>3</sup>. A fronte dei risultati dei processi formativi appena esposti appare

<sup>1</sup> Come del resto è naturale, atteso che, prima che si possano avere studenti "fuori corso" nei corsi attivati con i nuovi ordinamenti didattici, è necessario che sia trascorso almeno un numero di anni superiore alla durata normale degli stessi.

<sup>2</sup> Elaborazione dati Almalaurea e Rilevazione dell'Istruzione universitaria 2008 (MIUR-Ufficio di statistica).

<sup>3</sup> La spesa totale delle Università statali nel 2006 è stata di 12.430.026 Meuro; la spesa nel 2001, attualizzata al 2006 mediante l'indice dei prezzi al consumo dell'ISTAT, era di 10.376.490 Meuro. Con riferimento alle sole spese di personale e di funzionamento, la spesa è stata di 9.594.455 Meuro nel 2006 e di 7.765.202 Meuro (attualizzata a prezzi 2006) nel 2001 (fonte: elaborazione dati CNVSU relativi a omogenea redazione conti consuntivi degli Atenei) La spesa totale è salita, peraltro, nel 2007 a 13.135.609 Meuro, con un incremento (al netto del tasso d'inflazione) di un ulteriore 4% rispetto al 2006.



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

difficile sostenere che questo aumento costituisca una risposta efficiente alle esigenze di miglioramento qualitativo dell'offerta didattica o di incremento della sua attrattività. Sembra anzi che l'aumento risponda a logiche interne di sviluppo degli atenei o di loro diffusione territoriale senza un reale riscontro positivo in termini di risultati conseguiti. E' invece necessario incentivare le Università a dimensionare la propria offerta didattica secondo principi di qualità e sostenibilità.

(6) Ancora nell'anno accademico 2008/2009, malgrado i reiterati tentativi di contenimento dell'offerta formativa, dalla Banca dati dell'offerta formativa (sezione Off.F<sup>4</sup>) risultano attivati 5.587 corsi di studio. Considerando i soli corsi aperti alle immatricolazioni "pure" (cioè corsi di I livello e cicli unici), nel corrente a.a. 2008/2009 si contano in totale 3.214 corsi, con un aumento di circa il 32% rispetto ai 2.444 corsi attivi prima della riforma del 2000/01 (tra questi risultavano peraltro compresi 968 diplomi universitari e 21 scuole dirette a fini speciali). Va comunque rilevato che i dati relativi all'a.a. 2009/2010 sembrano indicare una prima diminuzione dei corsi di studio che le Università intendono attivare; nella Banca dati dell'offerta formativa relativa a tale anno risultano complessivamente inseriti alla scadenza del 15 giugno 4.842 corsi di studio, con una diminuzione del 13,33% rispetto allo scorso anno. Questo processo va incentivato ed accelerato.

(7) L'offerta formativa universitaria effettiva non è d'altro canto misurata soltanto dai corsi di studio, ma anche dei diversi percorsi formativi (curricula), nei quali tali corsi vengono articolati, e della gamma di insegnamenti impartiti presso gli stessi. Nella Banca dati dell'offerta formativa risultano attivi, per l'a.a. 2008/2009, come detto, 5.587 corsi di studio, ma 8.259 percorsi formativi effettivi (corsi di studio più curricula); contrariamente a quanto è avvenuto per i corsi di studio, il numero dei curricula inseriti nella Banca dati rispetto allo scorso anno è sceso solamente di 114 unità (-1,38%); ciò significa che, mediamente, nell'a.a. 2008/2009 circa il 48% dei corsi attivati contiene al proprio interno almeno 2 curricula, tale percentuale è salita a oltre il 68% nell'a.a. 2009/2010.

(8) Più in generale, la riforma ha comportato una rilevante moltiplicazione degli insegnamenti. In attesa di disporre di dati aggiornati al riguardo, che potrebbero

---

<sup>4</sup> Secondo quanto previsto dall'art. 9, c. 3, del D.M. n. 270/2004, l'attivazione dei corsi di studio da parte delle Università è subordinata all'inserimento degli stessi nella Banca dati dell'offerta formativa – sezione Off.F.



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

anche indicare un parziale ridimensionamento del fenomeno, si deve rilevare che gli insegnamenti attivati nell'a.a. 2006/2007 erano 180.001, circa il 55% in più rispetto all'a.a. 2001/2002, nel quale il numero di insegnamenti attivi era 116.182<sup>5</sup>.

(9) Alla proliferazione delle sedi, dei corsi di studio, dei curricula e degli insegnamenti ha fatto riscontro un incremento significativo del numero dei docenti di ruolo (+20%: da 51.191 nel 2000 a 61.685 nel 2008), pari a due volte e mezzo l'aumento delle immatricolazioni. Si è inoltre verificato un sensibile aumento del numero dei professori a contratto, esterni ai ruoli universitari. Escludendo gli incarichi per attività didattiche integrative, i professori a contratto sono cresciuti del 67% tra l'a.a. 2001/2002 (20.848) e l'a.a. 2007/2008 (34.726)<sup>6</sup>. Un numero tanto elevato e una crescita così significativa nell'arco di pochi anni sembrano indicare un vero e proprio stravolgimento della natura stessa dell'insegnamento a contratto, al quale si deve fare ricorso soprattutto per acquisire competenze specifiche normalmente non presenti nei ruoli universitari.

### **Le Linee guida del Governo per la razionalizzazione e la qualificazione dell'offerta formativa.**

(10) L'art. 2 ("Misure per la qualità del sistema universitario") del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, ha previsto, a decorrere dal 2009, che una parte delle risorse rese disponibili sul fondo di finanziamento ordinario delle Università statali sia ripartita "al fine di....migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo della risorse" con riferimento anche all'offerta formativa delle stesse; d'altra parte, l'art. 66, comma 13, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha, fra l'altro, previsto una partecipazione molto incisiva del sistema universitario statale agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica.

(11) Come evidenziato nelle Linee guida del Governo sull'Università, "il miglioramento dell'offerta formativa e il risanamento del sistema sono strettamente

---

<sup>5</sup> Al riguardo, occorre precisare che, da ultimo, l'art. 4, comma 1, dei DDMM 16 marzo 2007 ha posto un freno al numero degli esami che gli studenti devono superare, non al numero degli insegnamenti (o moduli) erogabili per ciascun corso di studio.

<sup>6</sup> Prendendo in considerazione anche le attività didattiche integrative il numero di professori a contratto (non universitari) sale a 50.063 unità nell'a.a. 2007/2008 rispetto ai 30.495 dell'a.a. 2001/2002, con un incremento di oltre il 64%.



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

connessi, perché diseconomie e mancanza di progetti ben definiti incidono negativamente su entrambi". Si ritiene pertanto necessario adottare apposite misure che, pur nel rispetto dell'autonomia universitaria, consentano di conseguire i seguenti tre obiettivi:

- A) la determinazione dell'offerta formativa effettivamente sostenibile tramite la definizione di più adeguati parametri quantitativi<sup>7</sup>;**
- B) l'eliminazione degli ostacoli organizzativi e formali alla libera circolazione degli studenti;**
- C) l'assicurazione che le Università erogino un'offerta formativa qualificata, in coerenza con la Dichiarazione di Bologna e con l'Agenda di Lisbona.**

(12) Nell'allegato alla presente ministeriale si illustrano quindi i principi e i contenuti generali degli interventi che questo Dicastero intende attuare, al fine di conseguire questi obiettivi (la Tabella finale riassume gli interventi e gli strumenti previsti). L'effettiva attuazione di tali interventi richiederà tempi differenziati in relazione allo strumento normativo o amministrativo che dovrà essere utilizzato al riguardo. Le Università, peraltro, possono fin d'ora mettere a punto l'offerta formativa per l'a.a. 2010/2011 tenendo presenti gli obiettivi qui esposti, anche valutandone attentamente le implicazioni per quanto riguarda la prosecuzione dell'attività nelle sedi decentrate. Requisiti e caratteristiche delle sedi decentrate, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 1/2009, costituiranno l'oggetto di appositi imminenti interventi ministeriali, come previsto nelle Linee Guida.

(13) A chiarimento di quanto segue, si fa presente che gli interventi di cui ai paragrafi 26-38, 44 e 45 dell'allegato, che sono più direttamente finalizzati a conseguire una significativa riduzione del numero dei percorsi formativi non essenziali e alla conseguente riduzione della spesa in relazione alle risorse disponibili, troveranno inizialmente applicazione solamente per le Università statali, con le modalità ivi indicate<sup>8</sup>. Allo stesso modo troverà inizialmente applicazione per le sole Università

<sup>7</sup> A tal fine, non è sufficiente che, nell'interesse pubblico e degli studenti in particolare, ai corsi di studio sia assicurato il livello minimo di risorse che consenta il corretto funzionamento dei corsi stessi, ma è altresì necessario che siano disattivati i percorsi formativi non essenziali e sia resa più razionale l'organizzazione delle attività didattiche, in particolare delle Università statali, in relazione alle risorse disponibili.

<sup>8</sup> Per le Università non statali si procederà in coerenza con quanto già fatto presente alle stesse con nota n. 91 del 5 maggio c.a..




## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

statali quanto indicato al paragrafo 57 dell'allegato n relazione all'attuazione del predetto art. 2 della legge n. 1/2009.

(14) I restanti interventi previsti (vedi i paragrafi 47, 52 e 56), i quali incidono più direttamente sull'organizzazione delle attività didattiche degli studenti o investono questioni generali di sistema, troveranno applicazione invece nei riguardi di tutte le Università, statali e non statali, ivi comprese le Università Telematiche<sup>9</sup>.

(15) L'obiettivo generale degli interventi qui illustrati è quello di coniugare la razionalizzazione con una maggiore qualificazione dell'offerta formativa universitaria. Questi interventi, se da un lato intendono porre rimedio ad alcune disfunzioni che si sono verificate in sede di applicazione della riforma, sono stati infatti concepiti nella prospettiva di giungere in tempi ragionevolmente rapidi, come affermato nelle Linee guida del Governo e in linea con gli impegni assunti in sede europea, a modalità di accreditamento dei corsi di studio di tutte le Università che dovranno farsi carico di garantire il valore sostanziale dei titoli rilasciati.

IL MINISTRO  


---

<sup>9</sup> Per i corsi di studio *on line* dovrà inoltre essere adottato il regolamento di cui all'art.2, comma 148, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

### ALLEGATO

#### **Obiettivo A**      ***L'offerta formativa effettivamente sostenibile***

(16) L'art. 9, comma 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 prevede che "le Università attivano i corsi di studio nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti determinati con decreto del Ministro...".

(17) In tal modo, il possesso dei cosiddetti requisiti minimi di docenza individuati fin dall'avvio della riforma, in attuazione del D.M. 8 maggio 2001 (programmazione del sistema universitario 2001-2003), è diventato, a decorrere dall'a.a. 2005/2006 (con l'adozione del D.M. 27 gennaio 2005, n. 15), il presupposto per l'attivazione dei corsi di studio<sup>10</sup>.

(18) Occorre peraltro ricordare che lo scopo dei requisiti minimi non era quello di definire uno standard di qualità dei corsi di studio, ma semplicemente quello di porre un freno alla eccessiva proliferazione dell'offerta formativa nel momento in cui la stessa non veniva più programmata centralmente dal Ministero ma autonomamente dai singoli Atenei. E' stato pertanto stabilito un livello minimo di risorse di docenza di ruolo disponibili mediamente per ciascun corso di studio, al di sotto del quale si ritiene oggettivamente impossibile garantire il corretto funzionamento dello stesso. L'errata percezione del significato dei requisiti minimi come standard ha reso tale strumento largamente inefficace, o addirittura dannoso, nella misura in cui ha fornito agli Atenei una giustificazione per attivare il maggior numero di corsi di studio che il formale rispetto di tale livello minimo rendeva possibile.

(19) Ciò ha portato a una diversa e più severa definizione dei livelli e delle tipologie dei requisiti necessari all'attivazione dei corsi di studio, con l'adozione del D.M. 31 ottobre 2007, n. 544. Con tale D.M., infatti, sono stati stabiliti non soltanto più elevati requisiti di docenza, ma ulteriori requisiti per l'attivazione dei corsi, requisiti relativi in particolare all'efficienza e alla qualità delle attività didattiche svolte e alla trasparenza di tutte le informazioni rilevanti per il corso nei confronti degli studenti e degli altri soggetti interessati.

(20) Come è noto, il passaggio dai requisiti minimi ai requisiti necessari ha preso avvio con il processo di trasformazione degli ordinamenti nelle nuove classi definite, in attuazione del D.M. n. 270/2004, dai DD.MM. 16 marzo 2007. E' stata in tal modo fornita agli Atenei l'occasione per riformulare secondo criteri più rigorosi la propria offerta formativa. I nuovi requisiti necessari hanno trovato applicazione infatti dall'a.a. 2008/2009 solamente per i corsi di studio che vengono attivati nelle nuove classi, in modo di dare agli Atenei il tempo necessario per una migliore riprogettazione della

---

<sup>10</sup> Si ricorda che, nella fase iniziale (fino all'a.a. 2004/2005), era possibile l'attivazione di corsi di studio senza requisiti minimi: la penalizzazione prevista era unicamente di tipo finanziario, con verifica ex post (successivamente, quindi, all'attivazione dei corsi).



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

loro offerta formativa, che, secondo quanto previsto dai DD.MM. 16 marzo 2007 dovrà, comunque, essere conclusa per l'a.a. 2010/2011.

(21) Nell'a.a. 2008/2009, circa un terzo dei corsi di studio è stato trasformato e attivato nelle classi definite in attuazione del D.M. n. 270/2004 (1.820 su 5.587); i corsi di studio sono diminuiti in tale a.a. di circa 292 unità, pari a circa il 5% del totale dei corsi attivati nell'a.a. 2007/2008. Per il prossimo a.a. 2009/2010, oltre il 70% dei corsi di studio (3436 su 4.842) sarà attivato nelle nuove classi; i corsi di studio sono diminuiti di ulteriori 745 unità, con una diminuzione complessiva rispetto all'a.a. 2008/2009 di oltre il 13% e di oltre il 17% con riferimento all'a.a. 2007/2008.

(22) Il risultato conseguito, per quanto sicuramente apprezzabile, non appare ancora soddisfacente, tenuto anche conto delle predette misure di contenimento della spesa pubblica.

(23) Va pertanto ulteriormente sollecitata, anche con misure specifiche, una riprogettazione dei corsi di studio che privilegi la disponibilità, per ciascuno di essi, di una docenza di ruolo più numerosa e qualificata e meglio in grado di assolvere, con piena competenza, tutti i compiti istituzionali richiesti. La riduzione della docenza a contratto, fatti salvi i casi in cui essa risulti specificamente utile o addirittura indispensabile per le particolari competenze di cui può essere dotata, appare una necessità sia dal punto di vista della spesa, notevolmente cresciuta, sia da quello della piena qualificazione e funzionalità degli insegnamenti.

(24) Si ritiene, in ogni caso, che il D.M. n. 544/2007 richieda in alcuni punti di essere rivisto, superando persistenti criticità e inadeguatezze che non consentono di indirizzare adeguatamente le Università verso una effettiva razionalizzazione della propria offerta formativa.

Tali criticità sono di due tipi:

- di contenuto, in riferimento alle modalità di applicazione e calcolo dei requisiti necessari contenuti nel D.M. n. 544/2007;
- di metodo, in riferimento all'approccio generale con il quale sono stati finora definiti i requisiti minimi/necessari.

### **A.1 Le criticità di contenuto: i miglioramenti possibili**

(25) A breve termine - in attesa del completamento del processo di attuazione del D.M. n. 270/2004 e del quadro informativo relativo alle caratteristiche dell'offerta formativa, ivi compresi gli insegnamenti, disponibile nella relativa Banca dati, il processo di razionalizzazione può essere reso sicuramente più incisivo correggendo, senza modificarlo, l'attuale impianto dei requisiti necessari, intervenendo in particolare sui seguenti 5 elementi:

- gli "sconti" nel computo dei docenti necessari (paragrafo 26);
- i piani di raggiungimento (paragrafi 27-28);
- computo delle procedure di valutazione comparativa in atto (paragrafo 29);



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

- le regole dimensionali relative agli studenti (paragrafi 30-31);
- i curricula e i corsi interclasse (paragrafi 32-36);
- il grado di copertura dei settori scientifico disciplinari (paragrafi 37-38).

### *Gli "sconti"*

(26) Il D.M. n. 544/2007 prevede nel calcolo dei docenti necessari una serie di "sconti" che riducono i requisiti effettivamente necessari e rendono molto complicato il calcolo da parte degli Atenei.

Tali criticità possono essere risolte semplicemente eliminando gli "sconti", come indicato nel prospetto che si unisce nel sub-allegato.

### *I piani di raggiungimento*

(27) Il D.M. n. 544/2007, all'art. 5 (piani di raggiungimento dei requisiti necessari), prevede la possibilità di attivare corsi di studio anche in carenza dei nuovi requisiti di docenza, ma sottoscrivendo un piano di raggiungimento pluriennale degli stessi nei seguenti due casi:

- (comma 1) per alcune tipologie di Università statali ("le Università istituite a far tempo dal piano di sviluppo relativo al triennio 1994/1996, le Università con numero complessivo di studenti iscritti inferiore a 15.000<sup>11</sup>, ..., nonché i mega-Atenei limitatamente alle facoltà istituite in attuazione degli interventi di decongestionamento (ai sensi dell'art. 1, commi 90, 91 e 92, della legge 23 dicembre 1996, n. 662);
- (comma 2) o nei casi di "espansione" dell'offerta formativa".

(28) Attese le restrizioni al reclutamento del personale di ruolo delle Università statali disposte dalla predetta legge n. 1/2009 per il triennio 2009-2011, non si ritiene plausibile che tali Università possano ancora commisurare la sostenibilità della propria offerta formativa a un'aspettativa di incremento del proprio personale docente, quantomeno senza una riconsiderazione complessiva della praticabilità dei piani in questione. Tale criticità può essere pertanto risolta prevedendo che non trovi più applicazione per le predette Università statali quanto previsto dall'art. 5 del D.M. n. 544/2007. I piani di raggiungimento già sottoscritti sono portati a compimento, comunque, entro e non oltre il termine della chiusura della Off.F. relativa all'a.a. 2011/2012, pena la disattivazione dei corsi di studio interessati.

### *Le procedure di valutazione comparativa in atto*

(29) Il D.M. n. 544/2007, all'Allegato B, punto 4, prevede, per i corsi di "nuova attivazione", la possibilità di tenere conto ai fini della verifica del possesso dei requisiti di docenza, anche del numero dei "concorsi" in itinere.

---

<sup>11</sup> A tal fine, si fa riferimento ai dati relativi all'a.a. 2006/2007 della Rilevazione dell'istruzione universitaria, condotta annualmente dall'Ufficio di statistica del Ministero.